



## PROROGA PER I VERSAMENTI DI UNICO 2014

Con il comunicato stampa n. 144 del 14.06.2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha **firmato** il decreto che dispone la **proroga** dei **versamenti** derivanti dalle dichiarazioni **UNICO 2014** e **IRAP 2014**, a favore dei contribuenti **con studi di settore**.

Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza oggi, **lunedì 16 giugno 2014**, che esercitano **attività economiche** per le quali sono stati **elaborati** gli **studi di settore** e dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio (attualmente pari a **5.164.569 euro**).

I versamenti potranno quindi essere effettuati **entro il 7 luglio 2014**, senza alcuna maggiorazione, o **dall'8 luglio al 20 agosto 2014**, con la maggiorazione dello **0,4%**.

Come negli scorsi anni, **rientrano** nella **proroga** anche:

- i soggetti per i quali operano **cause di esclusione** (diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro) o **cause di inapplicabilità** dagli studi di settore.

- i c.d. "**contribuenti minimi**", di cui all'art.27 del DL 98/2011. La **proroga** si applica quindi anche ai "**contribuenti minimi**" che svolgono **attività economiche** per le quali sono **previsti** gli studi di settore, ancorché essi siano **esclusi per legge** dalla relativa applicazione.

- i **soggetti** che devono dichiarare un reddito imputato "**per trasparenza**", (ex art.t. 5, 115 e 116 TUIR), da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i **soci di società di persone**, i collaboratori di **imprese familiari**, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di **associazioni** di artisti o **professionisti** (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i **soci di società di capitali "trasparenti"**.

- i **soci di Srl** iscritti alla Gestione INPS **artigiani o commercianti per il versamento sei soli contributi inps, qualora la srl sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale**. Pertanto, anche i soci di Srl **non** in regime di trasparenza fiscale, ma che devono comunque applicare un regime di **trasparenza ai fini contributivi** nell'ambito della compilazione del **quadro RR** del modello UNICO 2014, possono beneficiare della **proroga** per il versamento del **saldo 2013** e del **primo acconto 2014 dei contributi INPS artigiani e commercianti**, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale. Tuttavia, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) devono essere versate alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

**Rimangono, invece, fermi i "termini ordinari" per i contribuenti "estranei" agli studi di settore**, ad esempio:

- le **persone fisiche** che **non esercitano** attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";

- i contribuenti che svolgono **attività d'impresa** o di **lavoro autonomo** per le quali **non** sono stati **elaborati** gli **studi di settore**;



- gli **imprenditori agricoli** titolari solo di reddito agrario;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i **parametri** di cui all'[art. 3](#) commi 181-187 della L. 549/95.

I nuovi termini **non** riguardano neppure i **soggetti IRES**, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano **termini ordinari** di versamento **successivi al 16 giugno 2014** per effetto della data di **approvazione del bilancio** o rendiconto (rinvio "ai 180 giorni") o della data di **chiusura** del periodo di imposta (soggetti "non solari").

La proroga opera con riguardo a **tutti** i versamenti che **risultano** dalle dichiarazioni **UNICO 2014** (anche unificate con l'IVA) o **IRAP 2014**, in scadenza il prossimo 16 giugno. Vi rientrano, pertanto, anche:

- le **imposte sostitutive** (ad esempio, cedolare secca e 10% sui premi di produttività dei dipendenti);
- le imposte patrimoniali (**IVIE** e **IVAFE**),
- i **contributi** previdenziali **INPS** dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate,
- il **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese,
- il **saldo IVA** derivante dalla **dichiarazione unificata** (se non effettuato entro il 17 marzo 2014) e dell'**IVA per l'adeguamento** agli studi di settore.

**Non risulta**, invece, **prorogata** la scadenza del **16 giugno** relativa al versamento della prima rata dell'**IMU** e della prima rata della **TASI**, in relazione ai Comuni che entro lo scorso 23 maggio hanno inviato le relative **delibere** al Ministero dell'Economia e delle Finanze e che sono state **pubblicate** entro il **31 maggio** sull'apposito sito del Ministero.

Infine per quanto riguarda la **rateizzazione** degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della **prima rata** coincide con quello del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi **differito al 7 luglio 2014, o al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%**. Per i termini di versamento delle **rate successive**, rimane invece invariata la scadenza del **giorno 16** di ciascun mese, per i soggetti titolari di **partita IVA**, e della **fine** di ciascun **mese**, per gli **altri** contribuenti.